



COMUNE DI NAPOLI

*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio SUAP*

**ORDINANZA SINDACALE
n. 1102S/2024/012 del 21 giugno 2024**

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione dei concerti dell'artista "Geolier" previsti per i giorni venerdì 21 giugno 2024, sabato 22 giugno 2024, domenica 23 giugno 2024 e dell'artista "Nino D'Angelo" previsto per il giorno sabato 29 giugno 2024, presso lo stadio "D.A. Maradona" in Napoli, alle ore 21.00.

IL SINDACO

Premesso che

Presso lo stadio “D. A. Maradona”, alle ore 21.00, nei giorni venerdì 21 giugno 2024, sabato 22 giugno 2024, domenica 23 giugno 2024 si terranno i concerti dell’artista “Geolier” e che nel giorno sabato 29 giugno 2024 si terrà il concerto dell’artista “Nino D’Angelo”.

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dall’Ufficio del Capo di Gabinetto in data 20 giugno 2024 ed acquisita con **PG/2024/0560187** del 20 giugno 2024 ha chiesto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di **detti concerto**, l’adozione di un provvedimento che stabilisca il **divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta **tre ore prima dell’inizio del concerto e fino a cessate esigenze**, oltre che all’interno dello stadio “D. A. Maradona” anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

Considerato che

I concerti degli artisti “Geolier” e “Nino D’Angelo”, sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

Visto

L’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino*

Sentito

L’Assessore al Turismo ed Attività Produttive.

ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei concerti dell’artista “Geolier” previsti per i giorni venerdì 21 giugno 2024, sabato 22 giugno 2024, domenica 23 giugno 2024 e dell’artista “Nino D’Angelo” previsto per il giorno sabato 29 giugno 2024, presso lo stadio “D.A. Maradona” in Napoli, alle ore 21.00, il **divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica

rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, **tre ore prima dell'inizio del concerto e fino a cessate esigenze**, oltre che all'interno dello stadio "D. A. Maradona" anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.